



COMUNE DI PALERMO  
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA  
Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 - 90146  
e.mail: [settoreurbanistica@comune.palermo.it](mailto:settoreurbanistica@comune.palermo.it)

Palermo 19/11/2010

prot. n. 848875

Risposta alla nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ allegati n. \_\_\_\_\_

Estensore: Arch. Giuseppe Monteleone

Oggetto: Art. 5, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. –  
Definizione di studio professionale medico -. Integrazione alla disposizione di  
servizio n° 4 del 02/07/2010.

#### CIRCOLARE DI SERVIZIO N. 4/BIS DEL 17/11/2010

- Ai **Sigg.ri Dirigenti dei Servizi del Settore Urbanistica ed Edilizia**
- Ai **Sigg.ri Funzionari in Posizione Organizzativa del Settore Urbanistica ed Edilizia**
- Ai **Sigg.ri Funzionari del Settore Urbanistica ed Edilizia**
- E,p.c. Ai **Sig. Sindaco**
- Ai **Sig. Direttore Generale**
- Ai **Sig. Assessore all'Edilizia Privata**
- Ai **Sig. Assessore all'Urbanistica**
- Ai **Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Servizi alle Imprese**
- Ai **Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Centro Storico**
- Ai **Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Igiene e Sanità**
- Ai **Resp. U.O. di Prevenzione dell'A.S.P. di Palermo - Via G. Cusmano n. 24 90100 – Palermo**
- Ai **Resp. U.O. di Prevenzione n.10 dell'A.S.P. Via T.Colonna n. 43 90100 – Palermo**
- Ai **Resp. U.O. di Prevenzione n.11 dell'A.S.P. Via C.Onorato n. 6 90100 – Palermo**
- Ai **Resp. U.O. di Prevenzione n.12 dell'A.S.P. V. Lancia Di Brolo n.10/bis 90100 – Palermo**
- Ai **Resp. U.O. di Prevenzione n.13 dell'A.S.P. Via Fattori n. 60 90100 – Palermo**
- Ai **Resp. U.O. di Prevenzione n.14 dell'A.S.P. Via Maggiore Perni n. 17 90100 – Palermo**
- Ai **Direttore Dipartimento di Prevenzione Medico dell'A.S.P. Via Siracusa n. 45 90100 – Palermo**
- Ai **Direttore S.I.A.V. Via C. Onorato n. 6 90100 – Palermo**
- LORO SEDI**

## **Premesso che:**

- L'art. 5, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G prevede che "le case di cura e ogni altro tipo di struttura sanitaria di diagnosi e/o terapia eccedente il semplice studio professionale sono ammesse a condizione che siano funzionalmente indipendenti da edifici residenziali e pertanto abbiano ingressi, scale, ascensori e portinerie separati".
- La distinzione tra studio medico e ambulatorio non è facilmente individuabile poiché riguarda fondamentalmente, per quest'ultimo, la prevalenza del profilo organizzativo su quello professionale. Una nota contenuta nel D.P.R. n. 121/1961 e nel D. Lgs n. 230/1991 già precisava che *"...sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria e che quindi non costituiscono lo studio privato e personale in cui il medico esercita la professione..."*. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che: *"...deve intendersi come semplice studio medico quello in cui si esercita una attività sanitaria in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo, mentre deve qualificarsi ambulatorio ogni struttura in cui si svolgono prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l'esercizio dell'attività"*.
- Per quanto riguarda gli studi medici, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 229/99 (che in tema di autorizzazione introduce il concetto di rischio collegato alla sicurezza del paziente, all'invasività delle prestazioni per l'utente quale parametro ulteriore a quello della complessità organizzativa della struttura), l'autorizzazione diviene obbligatoria per tutti gli studi medici e di altre professioni sanitarie che svolgono procedure complesse o comunque invasive/rischiose per l'utente, ritenendosi prevalente il principio di tutela della sicurezza del cittadino.
- Pertanto, nella classificazione sopraccitata e relativamente agli studi medici, la distinzione tra studio soggetto ad autorizzazione all'esercizio e studio non soggetto si basa sul concetto di invasività delle prestazioni eseguite, ritenendo come invasive le prestazioni che vanno oltre il prelievo ematico.
- Per dirimere la controversa questione è stata indetta apposita riunione al fine di chiedere alla competente A.S.P. di fornire un contributo a chiarimento delle differenziazioni sopra evidenziate.
- A seguito della convocazione da parte del Dirigente Coordinatore del Settore Urbanistica ed Edilizia il giorno 17 del mese di Giugno 2010 alle ore 9,30 si sono riuniti presso l'Ufficio del Capo Settore Urbanistica ed Edilizia di Via Ausonia n° 69,

dirigenti e funzionari sia del Comune di Palermo, che dell'Azienda Sanitaria Provinciale;

**Considerato che:**

- Occorre pertanto stabilire quali strutture eccedano il semplice studio professionale e ciò al fine di chiarire quali di queste non possano essere ammesse all'interno degli edifici residenziali senza che siano funzionalmente indipendenti e che, pertanto, debbano avere ingressi, scale, ascensori e portinerie separati;
- I Dirigenti dell'A.S.P. hanno chiarito che, nell'ambito dell'art. 5, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., possono ricadere quali strutture eccedenti il semplice studio professionale, i laboratori di analisi, le strutture di medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, recupero e rieducazione funzionale, riabilitazione, emodialisi, le strutture nelle quali si effettuano prestazioni di chirurgia generale o specialistica, nonché le strutture poliambulatoriali e polispecialistiche;
- Gli stessi hanno inoltre chiarito che le strutture ambulatoriali afferenti alle cosiddette branche a visita o a discipline mono specialistiche quali ad esempio, cardiologia, neurologia, ginecologia, dermatologia, odontoiatria, etc., risultano sovrapponibili agli studi professionali per quanto attiene le prestazioni erogate e la modesta complessità organizzativa.

**Ritenuto che:**

- I chiarimenti forniti dalla Dirigenza dell'A.S.P. possono essere ritenuti esaustivi per quanto attiene la differenziazione tra semplici studi medici professionali ed ambulatori;
- Deve definirsi lo studio medico professionale non soggetto ad autorizzazione il luogo ove il singolo professionista medico o più professionisti medici associati della stessa specialità, esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni sanitarie che non utilizzano metodiche invasive né apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico;
- Deve definirsi invece studio medico soggetto ad autorizzazione il luogo ove il singolo professionista medico o più professionisti medici associati della stessa specialità, esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, che utilizzano cioè metodiche invasive e/o comportanti l'esecuzione di atto anestesilogico che non vada oltre l'anestesia locale. Rientrano nella fattispecie anche gli studi medici che svolgono esclusivamente attività diagnostica strumentale, diretta anche a favore di soggetti terzi erogatori.

- Alla luce delle argomentazioni esposte si è convenuto che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni sanitarie ai sensi del Decreto Assessoriale 463 del 17.4.2003, per le strutture ambulatoriali afferenti alle cosiddette branche a visita o a discipline mono specialistiche quali ad esempio, cardiologia, neurologia, ginecologia, dermatologia, odontoiatria, etc., potrà essere accettata da parte dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione (A.S.P. o Servizio Igiene e sanità del Comune ) la Certificazione di Agibilità che individua l'immobile come destinato a studio medico professionale.

**Considerato che:**

- Deve definirsi lo studio medico professionale il luogo ove il singolo professionista medico o più professionisti medici associati della stessa specialità, esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni sanitarie che non utilizzano metodiche invasive né apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico;
- Deve definirsi invece l'ambulatorio il luogo ove il singolo professionista medico o più professionisti medici associati della stessa specialità, esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, che utilizzano cioè metodiche invasive;

**SI DISPONE CHE**

- Ai fini del rilascio delle autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari da destinare ad attività sanitarie possono essere ricomprese tra gli studi professionali anche le strutture ambulatoriali afferenti alle cosiddette branche a visita o a discipline mono specialistiche ( quali ad esempio, cardiologia, neurologia, ginecologia, dermatologia, odontoiatria, etc.), che risultano sovrapponibili agli studi professionali per quanto attiene la tipologia di prestazioni erogate e la modesta complessità organizzativa. In tal caso potrà essere accettato da parte dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione (A.S.P. o Settore Igiene e Sanità) la certificazione di agibilità che individua l'immobile come destinato a studio medico professionale;
- L'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso a studio professionale medico è subordinata all'acquisizione di una autocertificazione da parte del professionista titolare dello studio con la quale venga evidenziato che saranno erogate prestazioni sanitarie che non utilizzano metodiche invasive né apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico;
- Nei casi in cui il cambio di destinazione d'uso riguardi ambulatori non ricompresi tra quelli indicati nel comma precedente (nei quali vengano erogate prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio

per la sicurezza del paziente, che utilizzano cioè metodiche invasive), gli stessi dovranno essere funzionalmente indipendenti da edifici residenziali e pertanto dovranno avere ingressi, scale, ascensori e portinerie separati.

**IL DIRIGENTE COORDINATORE**

**(Arch. Vincenzo Polizzi)**